

LA PEC come obbligo societario

La PEC per le imprese societarie

L'art. 16, comma 6, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 prevede che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ... Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"

La previsione normativa detta due distinti obblighi per le imprese societarie:

- l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC
- l'obbligo di indicarla in occasione di una qualsiasi domanda di iscrizione al registro delle imprese (sia in sede di costituzione che in sede di modificazione) . Se tale occasione non si presenta, entro tre anni dalla entrata in vigore della norma (28 novembre 2011) l'impresa societaria dovrà, in ogni caso, effettuare una comunicazione apposita.

La adempimento è in esenzione di bolli e diritti.

In tal caso la PEC verrà iscritta nel Registro Imprese e dunque presente in visure e certificati

La PEC per le imprese individuali

L'art. 16, comma 11, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 ha espressamente abrogato il comma 4 dell'art. 4 del d.p.r. n. 68/2005 pertanto **le imprese individuali non possono iscrivere il loro indirizzo PEC nel registro delle imprese.**